

Diritto di Famiglia – Il Divorzio e la sua regolamentazione europea.

Il nostro studio riceve spesso richieste di assistenza legale relative a divorzi, in cui le parti presentano diverse nazionalità dell'Unione europea.

È naturale oggi veder formarsi famiglie con nazionalità eterogenee, ed è piuttosto frequente che le coppie miste decidano di separarsi a causa di svariate ragioni. L'aumento delle famiglie miste e le continue richieste di informazioni, soprattutto relative ai casi di separazione e divorzio, ci hanno spinto ad affrontare il difficile tema del diritto di famiglia all'interno degli stati membri, con il principale scopo di tutelare e rendere consapevoli tutte le parti coinvolte.

La legge applicabile, in caso di divorzio e separazione personale, è il Regolamento (UE) n. 1259/2010. Lo scopo del regolamento è determinare quale legge nazionale sia applicabile alle procedure di divorzio o di separazione legale nell'ipotesi in cui due coniugi abbiano nazionalità diversa, o non risiedono più nello stesso paese dell'UE.

Il regolamento si applica quando una procedura di divorzio sia collegata simultaneamente a leggi interne di differenti paesi, il che significa poter applicare più di una legge nazionale (proveniente da ordinamenti diversi) allo stesso caso.

Il regolamento stabilisce un sistema a più livelli di legge applicabile, con priorità data alla volontà delle parti (auspicata dalla legge), per poi introdurre norme aggiuntive ed alternative in assenza di essa.

1.) Scelta del diritto dalle parti

In linea di principio, le parti possono concordare la legge applicabile al divorzio (e alla separazione personale), a condizione che sia una delle seguenti:

- a) la legge dello Stato nel cui territorio i coniugi erano abitualmente residenti al momento della conclusione dell'accordo;
- (b) lo stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, se al momento della conclusione dell'accordo uno di essi vi risiede ancora
- c) la legge dello Stato di cittadinanza di entrambi i coniugi al momento della conclusione dell'accordo, oppure
- (d) la legge del foro.

Le opzioni di cui sopra sono alternative, non è dunque necessario che coesistano le circostanze di cui sopra, sarà sufficiente che esista anche una sola circostanza. L'accordo può essere concluso e modificato in qualsiasi momento successivamente alla sottoscrizione della stessa, comunque può essere modificato al più tardi nel momento in cui viene adito il tribunale.

L'accordo deve inoltre rispettare importanti formalità: deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Sarebbe inoltre appropriato garantire la forma scritta tramite la registrazione su supporti elettronici permanenti.

2.) Legge applicabile in assenza di scelta di legge per conto delle parti.

In mancanza di accordo, il regolamento stabilisce quali leggi degli Stati possono essere applicabili:

- a) La legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale al momento della richiesta depositata presso il tribunale o, in mancanza, L'ultima residenza abituale dei coniugi quando: (1) tale residenza è cessata non prima di un anno dopo la data in cui è stato adito il tribunale; e (3) se, al momento del deposito della richiesta al tribunale, tale stato è ancora residenza di uno delle Parti;
- (c) della nazionalità di entrambi i coniugi al momento del deposito della richiesta al tribunale o, in mancanza di ciò (d) del tribunale adito.

Da quanto sopra descritto, si evince che sarà principalmente la volontà delle parti a scegliere la legge regolatrice; volontà poi seguita da un sistema a più livelli.

È disciplinato dal regolamento (CE) n. 2201/2003 l'ambito della competenza, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale di responsabilità genitoriale, vale a dire „Bruxelles IIa”.

Uno dei principali settori di innovazione del regolamento, riguarda l'istituzione di un tribunale competente per le controversie transnazionali in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. È importante però sottolineare che il regolamento non si occupa delle norme sostanziali del diritto di famiglia; queste rientrano ancora nella competenza di ciascun paese dell'UE.

L'articolo 2 del regolamento è dedicato alla giurisdizione generale in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio e definisce, inoltre, elementi quali la territorialità e la nazionalità, come principi direttivi.

Di conseguenza, un tribunale di uno Stato membro risulta competente

a) nel cui territorio

- i coniugi erano abitualmente residenti, nella misura in cui uno di essi risieda ancora lì, o quando il convenuto abbia la residenza abituale, oppure

In ipotesi di domanda congiunta, nel luogo in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale, o

- il richiedente ha la residenza abituale ed ha vissuto lì per almeno un anno immediatamente prima di presentare la sua domanda, oppure

- il richiedente ha la residenza abituale se è stato lì per almeno sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino di tale Stato membro,

(b) di cui entrambi i coniugi sono cittadini.

L'Irlanda e il Regno Unito sono soggetti a normative piuttosto specifiche.

Se il procedimento è pendente, la domanda riconvenzionale deve essere presentata al tribunale competente di cui sopra.

La natura esclusiva di queste norme è stabilita dall'articolo 6, che stabilisce che una persona domiciliata in uno Stato membro o un cittadino di uno Stato membro può essere citata in giudizio negli altri Stati membri solo nei casi sopra indicati.

L'articolo 7 del regolamento disciplina la restante giurisdizione. Di conseguenza, qualora nessuna giurisdizione di uno Stato membro sia competente, la legge di ciascuno Stato membro è determinata dalla legge dello stesso.

La pratica giudiziaria richiede il maggior numero possibile di elementi di collegamento riguardo ai procedimenti nello Stato membro in cui è adito il tribunale.

Dopo aver delineato le regole di base, vale la pena sottolineare l'importanza dell'assistenza di un avvocato nella scelta della legge, tenendo sempre conto di tutte le circostanze del caso e tenendo pienamente conto delle controversie e degli aspetti di costo-efficacia.

Dr. Avv. Rozsa Boda - Enrica Sangiorgio – Dr. Lorenzo Amato
in collaborazione con Studio Legale Avv. Balint Halmos